COMUNE DI RIVOLI VERONESE
www.comune.rivoli.vr.it
✉ P.zza Napoleone I, 3 - 37010 Rivoli Veronese (VR)
E-mail: protocollo@comune.rivoli.vr.it PEC: protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it
☎ 045 7281166 🖷 Fax 045 7281114 – C.F. 81001170232 -P.IVA 00610300238

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE

2020-2022

COMUNE DI RIVOLI VERONESE
www.comune.rivoli.vr.it
✉ P.zza Napoleone I, 3 - 37010 Rivoli Veronese (VR)
E-mail: protocollo@comune.rivoli.vr.it PEC: protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it
☎ 045 7281166 🖷 Fax 045 7281114 – C.F. 81001170232 -P.IVA 00610300238

PREMESSA E CONSIDERAZIONI GENERALI

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.
La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso.
La nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.
L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.
Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.
Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- Schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese
- Reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- Diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- Vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- Viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- Viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- La struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Nel corso degli anni dal 2016 al 2018 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata. Non va inoltre dimenticato l'aggiornamento anche della normativa di riferimento, quale, ad esempio, quella relativa ai vincoli di finanza pubblica, per i quali è stata emanata la Legge n. 164/2016 di modifica della Legge 243/2012, ulteriormente disciplinata dalla Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), al fine di rendere i vincoli del pareggio di bilancio costituzionale coerenti con la nuova contabilità armonizzata.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.
Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:
- Politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- Di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- Di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- Di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- Informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa
Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:
- Descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;

- Informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- Esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il vigente quadro normativo riguardante regole e procedure per l'approvazione del Bilancio di Previsione, è stato oggetto di numerosi interventi da parte del Legislatore, dopo l'approvazione della Legge Finanziaria per il 2019. In particolare:

Il Decreto Fiscale
Soppressione rendicontazione dei Comuni
Viene recepito il comma 902 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 che stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, non dovranno più essere trasmessi al Ministero dell'Interno i certificati al bilancio e al rendiconto, in quanto sostituiti dalla trasmissione dei bilanci e dei rendiconti alla BDAP (riguarda i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane). Vediamo quali modifiche normative vengono apportate in tal senso: viene modificato l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 142, della Legge n. 145/2018, stabilendo che, nel caso di Comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferimento (non si fa quindi più riferimento ai soli termini sospesi per i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016), le informazioni di bilancio utili ai fini del comma 139 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 (che assegna ai Comuni contributi, dal 2021 al 2033, per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio) sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla BDAP (e non più dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'Interno); viene soppresso l'obbligo, previsto dal 2° periodo del comma 5 dell'art. 228 del TUEL, di allegare, al certificato del rendiconto, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, già allegati al rendiconto; viene modificato il comma 5 dell'art. 243 del TUEL stabilendo che, alle Province ed ai Comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio di acquedotto e del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione (e non più risultanti dal certificato di bilancio: questa è la novità introdotta) del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura; ove non risulti inviato alla BDAP il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente (in luogo della presentazione, al Ministero dell'Interno, del certificato di bilancio del penultimo anno precedente), si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati (invece che all'ultimo certificato di bilancio disponibile) o, in caso di ulteriore indisponibilità, in quella dei certificati di bilancio del Ministero dell'Interno; viene modificato il comma 6 dell'art. 243 del TUEL, prevedendo che sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, sino all'adempimento, gli enti locali che non inviano il rendiconto della gestione alla BDAP entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione (in luogo della presentazione al Ministero dell'Interno del certificato al rendiconto della gestione). Si ricorda che i predetti controlli centrali scattano, in via

provvisoria e sino all'adempimento, anche se non è intervenuta, nei termini di legge, la deliberazione del rendiconto della gestione (quest'ultimo aspetto non è stato modificato dal Decreto Fiscale).

Aggiornamento del principio contabile generale della competenza finanziaria
L'aggiornamento del principio contabile generale della competenza finanziaria (il principio n. 16) riguarda il finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario. Prima delle modifiche introdotte dal DM MEF 01/08/2019, la copertura poteva essere assicurata per un importo non superiore al minor valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa, registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni o a pagamenti. Il DM MEF 01/08/2019, aggiornando il principio contabile, dispone che il minor valore della media dei saldi di parte corrente come indicati sopra debba essere determinata: al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (confermato); al netto del fondo di cassa (confermato); al netto delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio (novità introdotta dal DM MEF 01/08/2019); al netto delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio (novità introdotta dal DM MEF 01/08/2019); al netto delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni o a pagamenti (confermato). In ogni caso, si ricorda come il principio contabile generale n. 16 precisi come la copertura finanziaria di investimenti tramite l'avanzo di parte corrente sopra indicato non possa essere disposta fino a quando non sia stato approvato il rendiconto del penultimo esercizio.

Aggiornamenti agli schemi di bilancio e di rendiconto
Il DM MEF 01/08/2019 ha apportato anche delle modifiche agli schemi di bilancio di previsione finanziario e di rendiconto, per tenere conto di quanto indicato nell'aggiornamento dei principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria.
I nuovi schemi del bilancio di previsione finanziario si applicano a decorrere dal bilancio di previsione finanziario 2020/2022, tranne i nuovi allegati a/1, a/2 ed a/3, attinenti alla elencazione analitica delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti dell'avanzo di amministrazione presunto da applicare al bilancio preventivo, i quali si applicheranno a decorrere dal bilancio di previsione finanziario 2021/2023.
I nuovi schemi di rendiconto si utilizzeranno dal rendiconto 2019.

Parametri di deficitarietà
Il DM MEF 01/08/2019 inserisce negli schemi degli allegati al bilancio di previsione finanziario e al rendiconto i prospetti dei parametri di deficitarietà strutturale (art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000) di cui al decreto del Ministero degli interni del 28/12/2018.

Concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
Come noto, l'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018 dispone che gli enti locali si considerino in equilibrio, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.
Tale informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011.
In considerazione del fatto che il DM MEF 01/08/2019 ha modificato il prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 citato, inserendo numerosi diversi equilibri, ci si chiede dunque quale sia il

valore da prendere a riferimento per il controllo del concorso dell'ente locale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
A tal fine, è necessario effettuare le seguenti riflessioni: lo stesso DM MEF 01/08/2019 indica che gli aggiornamenti al prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 vengono effettuati anche per renderlo coerente con l'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018; nel DM MEF 01/08/2019 non viene precisato, come non viene precisato nemmeno nel resoconto della riunione della Commissione Arconet del 19/06/2019, che valore debba essere preso in considerazione per verificare l'equilibrio nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica; nel prospetto aggiornato dal DM MEF 01/08/2019 di verifica degli equilibri di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 vi è un solo equilibrio denominato risultato di competenza, ed è il valore con la sigla W1, laddove il comma 821 citato chiede che il risultato di competenza sia non negativo.
Dalle riflessioni sopra elencate, risulta pertanto che l'equilibrio per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica richiesto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018 si realizzi quando nel prospetto di verifica degli equilibri di cui all' allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 sia verificata la seguente condizione: $W1 \geq 0$ In ogni caso, per il 2019 i valori W2 e W3 hanno mera finalità conoscitiva e sicuramente nei primi mesi del 2020 la consueta circolare della Ragioneria generale dello Stato darà un'indicazione definitiva.

Addizionale comunale all'IRPEF
Dal 2020 occorre tenere conto, ai fini delle previsioni di bilancio, delle perdite di gettito dall'addizionale comunale all'IRPEF, rispetto al 2019 (che si aggiungono a quelle, decorrenti da quest'anno, già previste dalla Legge n. 145/2018), derivanti dalle seguenti disposizioni:
Art. 3 del D.L. n. 34/2019: l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura:
- del 50% per l'anno 2019 (prima del D.L. n. 34/2019, la deducibilità IMU, per il 2019 e anni successivi, era fissata al 40%);
- del 60% per gli anni 2020 e 2021;
- del 70% per l'anno 2022;
- del 100% dall'anno 2023;

IMU e TASI
Nella determinazione del gettito IMU e TASI, da iscrivere nel bilancio di previsione 2020/2022, occorrerà tenere conto dei seguenti aspetti:
l'art. 16-ter del D.L. n. 34/2019 stabilisce, con una norma di carattere interpretativo, quindi retroattiva, che le agevolazioni ai fini dell'IMU e della TASI, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 99/2004; con tale equiparazione, le società agricole potranno quindi beneficiare delle seguenti agevolazioni tributarie:
- art. 1 comma 13 della Legge n. 208/2015: esenzione IMU per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da società agricole, indipendentemente dal Comune di ubicazione (quindi anche in quelli pianeggianti);
- art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1992: ai fini IMU, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da società agricole sui quali sia svolta l'attività agricola (c.d. "finzione

giuridica di inedificabilità"), che ai fini tributari si traduce in un'esenzione sia IMU che TASI (ricordiamo infatti che i terreni agricoli sono esenti ai fini TASI);

- l'art. 7-bis del D.L. n. 34/2019 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, che sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; la norma precisa che agli oneri derivanti dalla disposizione, stimati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dallo stesso D.L. n. 34/2019: non è chiaro se questo comporta un contributo statale compensativo del minor gettito; questa esenzione si aggiunge a quella già vigente, per tali fabbricati, ai fini IMU;
- non è più prevista, dal 2020, la maggiorazione TASI (non superiore allo 0,8‰) prevista dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013; di conseguenza, allo stato attuale, non è possibile predisporre il bilancio di previsione 2020/2022 considerando il gettito aggiuntivo derivante da tale maggiorazione. Ricordiamo in proposito che il comma 1133, lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 aveva esteso al 2019 la facoltà per i Comuni, mediante espressa deliberazione del Consiglio Comunale, di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, la stessa maggiorazione TASI confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

TARI

Il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato da ultimo dal comma 1093 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, stabilisce che i Comuni possono prevedere, per gli anni dal 2014 al 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e possono altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Essendo tale facoltà limitata fino al 2019, gli enti che se ne sono avvalsi con riferimento al corrente esercizio dovranno ripristinare, dal 2020, i coefficienti entro i limiti ordinari previsti dal D.P.R. n. 158/1999.

Inoltre il comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 stabilisce che sono attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. A tale proposito l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito web la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 relativa alla "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" contenente l'allegato "A" concernente il "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021".

Per quanto concerne il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ex art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, con la suddetta deliberazione viene prevista:

1) la possibilità di inserire tra le componenti di costo: l'IVA indetraibile; gli accantonamenti relativi ai crediti in misura:
   - non eccedente il valore massimo dell'80% del FCDE calcolato secondo quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, nel caso di TARI tributo;
   - non eccedente il valore massimo previsto dalle norme fiscali, nel caso di tariffa corrispettiva; i costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, purché l'Ente dia separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili a tali spese;
2) la possibilità di recupero del conguaglio 2018 e 2019 su un numero di rate determinato dall'Ente fino a un massimo di 4.

Efficacia deliberazioni tributi locali

Con l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 è stato disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti:

- TARI;
- TOSAP;
- Imposta sulla pubblicità;
- Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;
- Diritti sulle pubbliche affissioni;
- Imposta di scopo;

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.
A tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Rammentiamo che per gli altri tributi non considerati dalla norma (IMU, TASI, addizionale comunale all'IRPEF e imposta di soggiorno), l'obbligo in questione è già vigente.
Inoltre, sempre a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe avranno effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF e a tale proposito lo stesso Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Trasferimenti erariali correnti
Analizziamo ora le principali variazioni ai trasferimenti erariali correnti per il triennio 2020/2022.

Fondo di solidarietà comunale (FSC): il vigente comma 449 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 prevede che il FSC è destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, di cui:

- il 40% per l'anno 2017;
- il 45% per l'anno 2018;
- il 45% per l'anno 2019 (tenuto conto del comma 921 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018);
- a decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementa del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030 (come stabilito dal comma 1 dell'art. 57 del D.L. n. 124 del 26 ottobre2019);

Contributo compensativo TASI:
l'art. 11-bis, comma 8 del D.L. n. 135/2018 prevedeva, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della TASI, l'attribuzione ai Comuni interessati di un contributo complessivo di 110 milioni di euro per il solo anno 2019, ripartito con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 marzo 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al DPCM del 10 marzo 2017. Nel bilancio di previsione 2020/2022 non è quindi possibile prevedere tali risorse.

Proventi trasporto scolastico
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 dello scorso 30 ottobre il c.d. "decreto scuola" ovvero il D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, che, al comma 2 dell'art. 3, prevede che la quota di

partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio ex art. 1, commi da 819 a 826 della Legge n. 145/2018.

Assunzioni personale di ruolo
Le novità introdotte, in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, saranno applicabili a partire dalla data che verrà individuata da un apposito decreto attuativo. Ricordiamo che la citata disposizione prevede che i Comuni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione.
Nelle more dell'emanazione del citato decreto, resta quindi valido l'attuale meccanismo del turn-over legato alle cessazioni di personale.

Contratti di collaborazione
Il comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, con decorrenza fissata dal comma 8 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017, come modificata dal comma 1131, lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, stabilisce che dal 1° luglio 2019 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni (tra cui gli enti locali) di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La disposizione prevede inoltre che i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale, e i dirigenti che violano il divieto sono responsabili e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Trattamento economico accessorio
Come per le assunzioni del personale a tempo indeterminato, anche le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo del D.L. n. 34/2019 saranno applicabili solo dopo l'emanazione di un apposito decreto attuativo. La norma in questione stabilisce che il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Per ora restano quindi valide le attuali regole che prevedono che le risorse complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Adeguamenti CCNL personale
I commi 438-439-440 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 prevedono, nelle more della stipulazione del CCNL 2019/2021, le seguenti anticipazioni retributive:
- dal 1° gennaio 2019 (solo per il personale non dirigenziale): erogazione dell'elemento perequativo previsto dall'art. 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (e quantificato alla tabella "D"), da erogare per 12 mensilità;

- dal 1° luglio 2019 (per tutto il personale): erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) nella misura dello 0,70% degli stipendi tabellari in godimento (come previsto, per il personale non dirigente, dall'art. 2, comma 6 del CCNL 2016/2018) da erogare per 13 mensilità.

Tali anticipazioni dovranno essere portate in detrazione degli adeguamenti contrattuali, da stanziare in bilancio, previsti dalla Legge n. 145/2018, che dovranno essere calcolati nel seguente modo:

1) attualizzazione del monte salari 2016, desunto dal conto annuale del personale 2016, con applicazione di un coefficiente pari al 3,48%;
2) applicazione delle seguenti percentuali di incremento:
   - 2019: 1,30%;
   - 2020: 1,65%;
   - 2021: 1,95% (anche per anni successivi in assenza di altri interventi normativi).

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), nelle more del nuovo CCNL 2016/2018, occorre stanziare, nel bilancio di previsione 2020/2022, anche gli adeguamenti contrattuali 2016/2018, già accantonati nei precedenti bilanci.
A tutti gli adeguamenti contrattuali finora analizzati devono essere aggiunti gli oneri riflessi e l'IRAP.

Spese di formazione
L'art. 57, comma 2 del D.L. n. 124/2019 ha abrogato, dal 2020, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio di previsione (quindi anche oltre il 31 dicembre), il comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, che prevedeva che dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione non doveva essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Locazioni passive
Il comma 1133, lettera c) dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 prorogava al 2019 il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT sul canone dovuto dalle Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali), per l'utilizzo in locazione passiva di
immobili per finalità istituzionali, già previsto dal comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 95/2012 dal 2012 al 2018.
Dal 2020 non è più previsto tale blocco e pertanto occorre prevedere, nei bilanci degli Enti, tali incrementi sui canoni di locazione passiva in argomento.

Spesa per elezioni
Nel triennio 2020/2022 dovranno essere previste le spese relative alle eventuali:
- elezioni regionali (con relativo rimborso);
- elezioni comunali (senza rimborso).

Si sottolinea che il punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2 chiarisce che non hanno natura di servizi per conto di terzi e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai Comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc. .

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 ed annessi allegati.
Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. Principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. Principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. Principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. Principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed

obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. Principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. Principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. Principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. Principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. Principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. Principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. Principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. Principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. Principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. Principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. Principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. Principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.
Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2020	3.945.000,00	5.723.239,81	3.878.860,00
Esercizio 2021	2.906.750,00		
Esercizio 2022	2.592.250,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) Politica tariffaria: si sono confermate tutte le aliquote in vigore nell'anno 2019, pur avendo la possibilità di un loro incremento, essendo venuto meno il blocco degli aumenti con la Legge Finanziaria del 2019.
   Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;
2) Politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la politica di contenimento della spesa ed in particolare:
   a) Per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n),

o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020-2022, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

3) L'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dalla normativa vigente, al finanziamento di parte del programma del Lavori Pubblici, alle manutenzioni straordinarie ed anche al finanziamento di manutenzioni ordinarie, per un importo pari ad € 70.000.
4) Politica di indebitamento: il Comune ha previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, per un importo di € 500.000.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

Pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

Riepilogo generale delle entrate		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
	FPV di parte corrente			
	FPV di parte capitale			
	Avanzo presunto per il finanziamento di spese in conto corrente	0,00		
	Avanzo presunto per il finanziamento di spese in conto capitale	168.500,00		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.134.000,00	1.156.000,00	1.176.000,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	356.000,00	364.000,00	364.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	261.500,00	251.750,00	267.250,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	865.000,00	475.000,00	125.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti	500.000,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	Totale Entrate	**3.945.000,00**	**2.906.750,00**	**2.592.250,00**
Titolo 1	Spese correnti	1.776.500,00	1.761.750,00	1.761.250,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.463.500,00	425.000,00	125.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	45.000,00	60.000,00	46.000,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	Totale Spesa	**3.945.000,00**	**2.906.750,00**	**2.592.250,00**

Equilibrio di parte corrente, il quale è garantito dall'utilizzo secondo le vigenti disposizioni legislative, di quota parte dei proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie da destinare alla spesa corrente per un importo di € 70.000 nel 2020 ed € 50.000 nel 2021.

	Equilibrio di parte corrente	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
	FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.134.000,00	1.156.000,00	1.176.000,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	356.000,00	364.000,00	364.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	261.500,00	251.750,00	267.250,00
A)	Totale entrate correnti	1.751.500,00	1.771.750,00	1.807.250,00
Titolo 1	Spese correnti	1.776.500,00	1.761.750,00	1.761.250,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 4	Rimborso di prestiti	45.000,00	60.000,00	46.000,00
B)	Totale spese correnti	1.821.500,00	1.821.750,00	1.807.250,00
	Differenza di parte corrente (A-B)	-70.000,00	-50.000,00	0,00
C)	Utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00		
D)	Entrate in conto capitale destinate alla spesa corrente	70.000,00	50.000,00	0,00
E)	Entrate correnti destinate alla spesa in conto capitale			
	Saldo di parte corrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Equilibrio di parte capitale, tenendo conto della destinazione di quota parte dei proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie, destinate alla spesa corrente.

	Equilibrio di parte capitale	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
	FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	865.000,00	475.000,00	125.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti	500.000,00	0,00	0,00
F)	Totale entrate di parte capitale	1.365.000,00	475.000,00	125.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.463.500,00	425.000,00	125.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
G)	Totale spese in conto capitale	1.463.500,00	425.000,00	125.000,00
	Differenza di parte capitale (F-G)	-98.500,00	50.000,00	0,00
H)	Utilizzo avanzo di amministrazione presunto	168.500,00		
I)	Entrate in conto capitale destinate alla spesa corrente	-70.000,00	-50.000,00	0,00
L)	Entrate correnti destinate alla spesa in conto capitale	0,00		
	Saldo di parte investimenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la nota integrativa al bilancio di previsione costituisce una relazione esplicativa dei vari criteri applicati in sede di programmazione con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite al triennio 2020-2022.
Il Bilancio è stato elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.
Le previsioni di competenza finanziaria rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.
L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 2 al DPC 28 dicembre 2011.

Le Entrate

La previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l'organo di vertice assegna all'organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.

Per la formulazione delle previsioni di entrata si è tenuto conto della volontà dell'amministrazione di confermare il quadro tariffario approvato nel 2019, dell'andamento delle entrate dell'anno in corso e delle previsioni formulate dai vari responsabili.
Di seguito si riportano i quadri riassuntivi della previsione di entrata nel corso del triennio in esame:

Titolo 1: Entrate correnti

Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.134.000,00	1.156.000,00	1.176.000,00
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.134.000,00	1.156.000,00	1.176.000,00
Tipologia 102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)			
Tipologia 103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)			
Tipologia 104	Compartecipazioni di tributi			
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
Tipologia 302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)			

Titolo 2: Trasferimenti correnti

Titolo 2	Trasferimenti correnti	356.000,00	364.000,00	364.000,00
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	356.000,00	364.000,00	364.000,00
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie			
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese			
Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Tipologia 105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo			

Titolo 3: Entrate extra tributarie

Titolo 3	Entrate extratributarie	261.500,00	251.750,00	267.250,00
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	215.000,00	208.000,00	208.500,00
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 300	Interessi attivi	500,00	1.750,00	1.750,00
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	36.000,00	32.000,00	47.000,00

Titolo 4: Entrate in conto capitale

Titolo 4	Entrate in conto capitale	865.000,00	475.000,00	125.000,00
Tipologia 100	Tributi in conto capitale			
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	340.000,00	100.000,00	0,00
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale			
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	85.000,00	0,00	0,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	440.000,00	375.000,00	125.000,00

Una particolare attenzione va posta sulla normativa che attiene ai vincoli di destinazione per gli oneri di urbanizzazione
L'utilizzazione degli oneri di urbanizzazione, rispetto ai quali per gli anni 2016 e 2017 il legislatore ha permesso agli enti locali una deroga al principio di generica destinazione a spese di investimento, a partire dall'anno 2018 potrà avvenire in via esclusiva per le sole finalità indicate dalla normativa (articolo 1, comma 460, della legge 232/2016) con la conseguenza che, altre destinazioni volute dall'ente, sono da considerare illegittime in quanto disposte in violazione di legge.
Inoltre, nel caso in cui l'ente abbia destinato sin dall'inizio quelle risorse finanziarie come quota di co-partecipazione al finanziamento regionale per specifici interventi, non potrà successivamente destinare eventuali economie, fino alla propria quota di partecipazione originaria, per utilizzare queste risorse finanziarie per una destinazione diversa da quella originaria del finanziamento ricevuto (nel caso di specie per manutenzione straordinaria delle strade comunali).
Sono queste le conclusioni contenute nella deliberazione n. 70/2019 della Corte dei conti del Piemonte. Il collegio contabile piemontese ha ricordato che l'utilizzazione dal 2018 delle entrate da oneri di urbanizzazione potrà avvenire esclusivamente all'interno delle sole sette categorie di spese individuate in

dettaglio dall'articolo 1, comma 460 della legge 232/2016 (come modificato dal Dl 148/2017), attinenti prevalentemente a spese in conto capitale.
In altri termini, i proventi da «oneri di urbanizzazione» cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese, comprese quelle correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Nel Bilancio di previsione sono stati previste le seguenti spese finanziate con proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie:

Destinazione proventi concessioni edilizie

Descrizione	Previsione Anno 2020	Previsione Anno 2021	Previsione Anno 2022
Programma triennale LL.PP.	350.000,00	300.000,00	100.000,00
Rimborsi somme non dovute o versate in eccesso	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Contributi investimenti su edificio di culto	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese progettazione opere pubbliche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzioni ordinarie	70.000,00	50.000,00	
Totale	**440.000,00**	**375.000,00**	**125.000,00**

Destinazione proventi concessioni edilizie per spese correnti

Descrizione	5000	5000	5000
Manutenzione ordinaria viabilità comunale	13.000,00	13.000,00	0,00
Manutenzione ordinaria arredo urbano	20.000,00	20.000,00	
Manutenzione ordinaria impianti sportivi	20.000,00	17.000,00	
Manutenzione ordinaria beni di interesse storico	17.000,00		
Totale	**70.000,00**	**50.000,00**	**0,00**

Le Spese

Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

La suddetta formulazione delle previsioni di bilancio è avvenuta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Per il periodo considerato, alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, le recenti norme sulle quali si fondano le scelte di bilancio e di azione sono la Legge 27 dicembre 2017, n° 205 (Legge di Bilancio 2018), il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Titolo 1: Spese correnti

Si riportano di seguito le tipologie di spesa corrente ed i criteri generali che sono stati adottati per la formulazione delle previsioni di spesa

Redditi da lavoro dipendente

La Giunta Comunale, ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018/2020, dando atto che la spesa è improntata al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio; viene prevista la somma a titolo di rinnovi contrattuali.

Imposte e tasse a carico dell'ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);
- Tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;
- Imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;

Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Trasferimenti correnti
In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

Interessi passivi
La spesa per interessi passivi è prevista tenendo conto delle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

Rimborsi e poste correttive delle entrate
In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

Altre spese correnti
In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

IVA a debito
Vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.
Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).
A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.
L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017.
Inoltre, l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).
Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:
- Abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la

compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- Modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Titolo 2 – Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.
Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".
In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

In osservanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 2 al DPCM 28/12/2011, anche le entrate di dubbia e difficile esazione sono state stanziate per l'intero importo del credito anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tale tipologia di crediti è prevista la realizzazione di un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, e, a tal fine, nel bilancio di previsione è stata stanziata un apposita posta contabile denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare dipende: dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. (la media tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata da calcolare secondo tre diverse modalità).

Un ente che rispetta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall'esercizio 2015 che, per determinare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2020, intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, con riferimento alla formula indicata nel punto 2) dell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria determina il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. } x + \text{incassi esercizio } x+1 \text{ in c/residui } x}{\text{accertamenti esercizio } x}$$

Il comma 882 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 fissa le seguenti percentuali minime di accantonamento al FCDE:
anno 2018: 75%;
anno 2019: 85%;
anno 2020: 95%;
dall'anno 2021: 100%.
Inoltre dal 2020 non è più prevista la facoltà, introdotta dai commi da 1015 a 1017 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, di ridurre il FCDE stanziato per l'esercizio 2019 ad un valore pari all'80% se sono verificate le condizioni previste dalla norma relativamente alla tempestività dei pagamenti.

Stanziamento, nel bilancio 2020-2022, per l'accantonamento in conto competenza al fondo crediti di dubbia esigibilità:				
		2020	2021	2022
1)	Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in parte corrente	62.640,00	62.435,00	64.785,00
2)	Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in parte capitale			

Il Fondo di riserva

Secondo quanto chiarito da una FAQ Arconet, oltre al fondo di riserva classico, è previsto dal 2016 un nuovo fondo che si va a sommare al precedente: il fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali.

Il fondo di riserva classico è di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l'ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate. Inoltre, la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Il nuovo fondo è calcolato sulle spese finali di cassa derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3.
Il fondo di riserva di cassa è iscritto in un unico capitolo nel titolo primo della spesa, da questo è poi possibile effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio.
Entrambi i fondi sono utilizzati con deliberazioni dell'organo esecutivo, ma solo le variazioni del fondo di riserva di competenza sono da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Altri accantonamenti e fondi iscritti a bilancio

1. *Fondo rischi*
   Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".
   Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).
   Non sono stati individuati ne quantificati rischi di soccombenza con riferimento al contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente e dell'esercizio provvisorio in corso.
   Pertanto tale fondo non è stato istituito.

2. *Fondo a copertura perdite Società Partecipate*
   Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
   La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
   Occorre evidenziare che approvando il bilancio ad inizio esercizio, non sono ancora disponibili i dati di bilancio delle partecipate. In ogni caso non è pervenuta all'Ente notizia che vi siano società partecipate che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, riscontrino possibili situazioni di disavanzo.
   Pertanto tale fondo non è stato istituito.

3. *Fondo rinnovi contrattuali*
   In applicazione dei commi 438-439-440 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 i quali prevedono, nelle more della stipulazione del CCNL 2019/2021 l'Ente provveda ad accantonare in un apposito fondo, una percentuale stabilità dalla citata normativa per l'erogazione degli incrementi contrattuali dei dipendenti.

4. *Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco*
   In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "*Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco*" che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.
   A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento straordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

5. *Accantonamento del fondo rischi spese legali:*
   Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla

determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente.
Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.
Sulla base delle informazioni ricevute dal compente ufficio, nel bilancio di previsione non è stato stanziato alcun importo a tale titolo, in quanto il fondo già determinato con il Rendiconto 2018 risulta capiente.

Nel bilancio di previsione risultano pertanto essere i seguenti accantonamenti:

Accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali stanziati nel bilancio

		2020	2021	2022
1)	Fondo rischi contenzioso			
2)	Fondo oneri futuri			
3)	Fondo perdite società partecipate			
4)	Altri fondi			
	4.1) TFR Sindaco			
	4.2) Adeguamenti contrattuali	9.460,00	11.165,00	11.165,00

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto

		2018
1)	Fondo rischi contenzioso	150.000,00
2)	Fondo oneri futuri	
3)	Fondo perdite società partecipate	
4)	Altri fondi	
	4.1) TFR Sindaco	6.494,45
	4.2) Adeguamenti contrattuali	

Altre passività

Nel bilancio di previsione non sono previste poste relative a garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Nel bilancio di previsione non sono previsti oneri ed impegni finanziari, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, in quanto il Comune non possiede alcun contratto ti tale tipo

Analisi della spesa

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per missioni e per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Classificazione delle spese per missioni

CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI				
		Previsione anno 2020	Previsione anno 2021	Previsione anno 2022
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	866.500,00	845.500,00	845.000,00
2	Giustizia			
3	Ordine pubblico e sicurezza	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	173.000,00	268.000,00	267.100,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	325.500,00	35.500,00	35.500,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	555.000,00	74.000,00	73.500,00
7	Turismo	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	81.000,00	81.000,00	81.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	198.700,00	195.500,00	195.500,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	736.500,00	386.500,00	86.500,00
11	Soccorso civile	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	146.000,00	145.200,00	144.500,00
13	Tutela della salute			
14	Sviluppo economico e competitività			
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	700,00	450,00	200,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
19	Relazioni internazionali			
20	Fondi e accantonamenti	95.600,00	93.600,00	95.950,00
50	Debito pubblico	45.000,00	60.000,00	46.000,00
60	Anticipazioni finanziarie			
99	Servizi per conto terzi	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	Totale	**3.945.000,00**	**2.906.750,00**	**2.592.250,00**

Classificazione delle spese per macroaggregati:

CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER MACRO AGGREGATI				
		Previsione anno 2020	Previsione anno 2021	Previsione anno 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	582.500,00	579.500,00	579.500,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	44.000,00	44.000,00	44.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	901.000,00	890.000,00	870.500,00
104	Trasferimenti correnti	105.000,00	105.000,00	105.000,00
107	Interessi passivi	21.400,00	19.150,00	35.800,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.500,00	5.500,00	5.500,00
110	Altre spese correnti	117.100,00	118.600,00	120.950,00
	Totale spesa corrente	**1.776.500,00**	**1.761.750,00**	**1.761.250,00**

CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MACRO AGGREGATI				
		Previsione anno 2020	Previsione anno 2021	Previsione anno 2022
2	Investimenti fissi lordi	1.445.000,00	410.000,00	110.000,00
3	Contributi agli investimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Altre spese in conto capitale	13.500,00	10.000,00	10.000,00
	Totale spesa in conto capitale	**1.463.500,00**	**425.000,00**	**125.000,00**

Titolo 2 – Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.
Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2020-2022, piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Finanziamento	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Proventi concessioni edilizie	350.000,00	300.000,00	100.000,00
Contributo Regione	100.000,00	0,00	
Contributo GAL	200.000,00		
Mutuo	500.000,00		
Alienazioni	76.500,00		
Avanzo di amministrazione	168.500,00		
Fondo pluriennale vincolato	440.000,00		
Totale	**1.835.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**

Contributi agli investimenti
I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".
In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Altre spese in conto capitale
Per tale fattispecie è stato previsto un accantonamento a FCDE a compensazione di ipotetici minori introiti stimati per le alienazioni.

Titolo IV - Rimborso di prestiti
L'ente ha in essere una serie di mutui contratti negli anni precedenti, le cui rate di ammortamento gravano sull'equilibrio di parte corrente.
L'Ente ha in programma l'assunzione di un nuovo mutuo da contrarre nel corso dell'anno 2020, la cui rata di ammortamento inizierà a decorrere dall'anno 2021.

Titolo VII– Spese per conto di terzi e partite di giro
Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

B. ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

La proposta di bilancio di previsione 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019; al momento, pertanto, non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge, ma solo di quello presunto.
L'avanzo di amministrazione presunto per l'esercizio 20 ammonta ad € 168.500 così come quantificato dal prospetto di calcolo allegato al Bilancio di previsione.

C. ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di

amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

Per l'anno 2020 è previsto l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione libero ai sensi della normativa vigente.
Tipologia di spesa finanziata con avanzo libero ai sensi dell'art 187 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000

Tipologia di spesa finanziata con avanzo libero ai sensi dell'art 187 comma 2 del d.lgs n. 267/2000	
Utilizzo	**Importo**
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;	0,00
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193	0,00
c) per il finanziamento di spese di investimento;	**168.500,00**
Sistemazione della copertura dell'edificio denominato Caserma Massena	*168.500,00*
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;	0,00
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti	0,00
f) altro (specificare)	0,00

Non sono previsti utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione.

D. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

L'Ente ha in essere una serie di mutui contratti negli anni precedenti, le cui rate di ammortamento gravano sull'equilibrio di parte corrente.

L'Ente ha in programma l'assunzione di un nuovo mutuo da contrarre nel corso dell'anno 2020, la cui rata di ammortamento inizierà a decorrere dall'anno 2021.

Più precisamente l'onere degli interessi passivi e della quota capitale risulta essere nel triennio la seguente:

	2020	2021	2022
Quota capitale rata ammortamento mutui	44.226,23	59.618,12	45.266,74
Quota interessi rata ammortamento mutui	21.182,68	36.387,12	33.883,10
Totale	**65.408,91**	**96.005,24**	**79.149,84**

Di seguito si riporta l'andamento dell'indebitamento dell'Ente nel quinquennio 2018-2022:

		2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito	(+)	549.811,14	511.586,29	471.457,09	427.230,86	385.240,72
Nuovi prestiti	(+)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	(-)	40.129,20	40.129,20	44.226,23	59.618,12	45.266,74
Estinzioni anticipate	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno		**509.681,94**	**471.457,09**	**927.230,86**	**867.612,74**	**822.346,00**

E. STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RELATIVO AD INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE

Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

Con le nuove regole sul fondo pluriennale vincolato (Fpv) da quest'anno cambiano le condizioni per conservare le risorse destinate alle opere pubbliche. La conservazione dei fondi 2019 passa attraverso varie fasi gestionali, che vanno dalla progettazione di primo livello alla stipula del contratto. Lo strumento è appunto l'accantonamento al fondo pluriennale vincolato, riformato con il Dm 1° marzo 2019, che ha riscritto le condizioni di conservazione dell'opera in bilancio anche durante la fase della progettazione.

Le novità, in vigore dal 26 marzo scorso, impegnano quest'anno uffici tecnici e ragionerie degli enti.
Tutti i lavori di importo pari o superiore a 100 mila euro inseriti in bilancio, e dunque nel programma triennale delle opere pubbliche, devono essere anche muniti di progettazione di livello minimo già approvata e finanziata con fondi diversi da quelli stanziati con il quadro economico, nel quale devono invece essere comprese le spese per la progettazione dei livelli successivi al minimo (definitivo, esecutivo).
Le regole per conservare il fondo pluriennale vincolato di lavori di importo superiore a 40mila euro sono tre.
Innanzitutto, occorre registrare l'accertamento delle entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento e, se l'opera supera 100 mila euro, è anche necessario inserirla nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici.
L'ulteriore condizione varia al variare dei (tre possibili) casi.

1) Una prima fattispecie riguarda l'impegno, anche parziale, di spese previste nel quadro economico dell'opera. Il perfezionamento di obbligazioni per acquisire i terreni, per espropri e occupazioni di urgenza, bonifica aree, abbattimento delle strutture preesistenti, viabilità per l'accesso al cantiere, allacciamento ai pubblici servizi e analoghe spese indispensabili per eseguire l'opera consente pertanto il mantenimento del Fpv per l'intero stanziamento.
2) La seconda casistica è la vera novità del decimo correttivo e consente, per le opere finanziate, di mantenere il fondo pluriennale per l'intero importo in presenza della formale attivazione delle procedure di affidamento della progettazione definitiva o esecutiva (livelli successivi al minimo). In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse non ancora impegnate confluiscono però nel risultato di amministrazione. Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione. Pertanto, dopo l'aggiudicazione, le risorse accantonate nel Fpv per l'intero stanziamento continuano ad essere conservate nel corso degli esercizi in cui sono liquidati o liquidabili, nei tempi previsti dal contratto. Il Fpv è conservato anche in caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali. Sono conservate anche le somme accantonate nell'esercizio in cui è stato approvato il progetto da porre a base di gara per il successivo livello di progettazione, o nell'esercizio in cui sono state attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi, o ancora nell'esercizio in cui è stata aggiudicato l'affidamento. Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione.

3) L'ultima possibilità per conservare il fondo, una volta validata la progettazione, richiede la formale attivazione delle procedure di affidamento dell'opera entro l'esercizio successivo. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione.

Per procedura formalmente attivata si intende la pubblicazione del bando di gara o dell'avviso di indizione o di pre-informazione, o, ancora, l'invito agli operatori selezionati a presentare offerte.

F. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Il Comune non ha prestato alcuna garanzia principale o sussidiaria a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

G. ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata, pertanto non esiste sul Bilancio alcuno stanziamento relativo a oneri e impegni finanziari derivanti da tali contratti.

H. ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Il Comune di Rivoli non possiede Enti ed Organismi strumentali

I. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Con riferimento ai punti H ed I della presente nota integrativa, si precisa che il Comune di Rivoli detiene le seguenti partecipazioni in consorzi e società non controllate.

Ragione sociale	Finalità	Partecipazione
Autorità Ambito Territoriale Ottimale Veronese	Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato	0,00%
Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero	Organizzazione, coordinamento e controllo gestione dei rifiuti urbani	2,17%
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.	Esercizio in proprio e/o conto terzi nel territorio del Garda-Baldo della gestione del ciclo integrato dell'acqua	5,00%

I relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

J. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Oltre a quanto già evidenziato nei punti precedenti, e nel documento unico di programmazione, si ritiene utile analizzare l'articolazione e la relazione tra alcune entrate e spese tra loro legate da vincoli contabili.

Entrate non ricorrenti:
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
Sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
- Donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- Condoni;
- Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- Entrate per eventi calamitosi;
- Alienazione di immobilizzazioni;
- Le accensioni di prestiti;
- I contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
- Le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- I ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- Gli eventi calamitosi,
- Le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- Gli investimenti diretti,
- I contributi agli investimenti.

La Ragioneria Generale dello Stato sul sito ARCONET alla Domanda n. 34:
"Con quale criterio si procede alla classificazione delle entrate tra ricorrenti e non ricorrenti prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 118 del 2011, e dall'articolo 13, comma 1, lettera g) del DPCM 28 dicembre 2011?" Fornisce la seguente risposta:
"L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.
Si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. …omissis…… Si ritiene opportuno sperimentare la possibilità di includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.
In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Dall'applicazione dei criteri sopra indicati, e considerando "non ricorrente" solo la quota delle entrate che eccede la media del quinquennio, è emerso che per il Comune non vi siano entrate da considerare "non ricorrenti".

Limiti si spesa

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017)

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanzia pubblica, che sarà noto solo dopo l'invio della certificazione prevista dalla normativa entro il 31/03/2018.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, verrà operata una successiva ricognizione riferita a quelli ancora vigenti.

Servizi pubblici a domanda individuale:

Il Decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983 individua le categorie di servizi classificabili quali "servizi a domanda individuale", premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, attuate non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

La tabella relativa al grado di copertura dei servizi a domanda individuale ha evidenziato nel 2020 una percentuale media di copertura pari al 33.6% così come descritto nell'allegata tabella riepilogativa:

	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	Entrate	Spese	%
1	Alberghi, esclusi case di riposo e case di ricovero			
2	Alberghi diurni e bagni pubblici			
3	Asili nido			
4	Convitti, campeggi, case per vacanze			
5	Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali, centro estivo	3.875,00	9.268,00	41,8%
6	Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge			
7	Giardini zoologici e botanici			
8	Impianti sportivi	5.000,00	55.000,00	9,1%
9	Mattatoi pubblici			
10	Mense scolastiche	30.000,00	56.000,00	53,6%
11	Mercati e fiere attrezzate			
12	Parcheggi custoditi e parchimetri			
13	Pesa pubblica			
14	Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili			
15	Spurgo pozzi neri			
16	Teatri, musei, pinacoteche, gallerie e mostre e spettacoli			
17	Trasporti di carni macellate			
18	Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive			
19	Uso di locali adibiti stabilmente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	10.000,00	25.000,00	40,0%
	TOTALE	**48.875,00**	**145.268,00**	**33,6%**

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Questa voce si riferisce prevalentemente alle sanzioni per violazioni del codice della strada. Tali sanzioni pari ad € 10.000,00 per l'anno 2020, sono state stimate in linea con le previsioni contenute nei documenti di programmazione precedenti e contabilizzate secondo quanto disposto dal principio contabile.

In base a quanto previsto dal Codice della strada si è provveduto a dare atto dell'avvenuta destinazione di almeno il 50% agli interventi di cui all'art. 208 C.d.S. Con apposito provvedimento di Giunta comunale.

Limiti sulla spesa di personale

Con specifico atto, la Giunta comunale ha approvato il programma del fabbisogno di personale del triennio, tenendo conto delle limitazioni ad oggi vigenti.

In particolare, si è tenuto conto

- dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 comma 557-quater introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014 prevede che: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";*
- del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, il quale all'articolo 33 riscrive l'intera disciplina dei vincoli di spesa ed assunzionali cui sono sottoposti i Comuni. Tuttavia, l'applicazione della nuova disposizione rimane legata all'adozione entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore di un apposito Decreto del

Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

- dell'orientamento dalla Corte costituzionale, che gli enti, in attesa dell'adozione del suddetto atto prodromico alla compiuta applicazione della nuova disciplina, debbano far riferimento ai vincoli assunzionali sopra richiamati: ovverosia quelli previsti dall'art. 1 commi 557 e 562 della legge 296/2006.

La spesa di personale, tenendo conto dei citati limiti legislativi, risulta essere congrua e coerente con quanto stabilito, e rispettosa del limite legislativo sopra esposto, come di seguito esposto

Tipologia di spesa	Importo
Retribuzioni in denaro	568.652,88
Altre spese di personale	4.000,00
Imposte e tasse a carico dell'Ente (IRAP)	37.791,63
Totale componenti da escludere dal calcolo dalla spese di personale	65.289,19
Spesa di personale al netto delle componenti da escludere **(A)**	545.155,32
Spesa di personale al netto delle componenti escluse (media triennio 2011-2013) **(B)**	545.530,59
Differenza (B-A)	375,28

CONCLUSIONI

Il bilancio per il triennio 2020-2022 risulta coerente con le nuove normative di armonizzazione contabile e redatto secondo i principi in essa contenuta e tutti gli equilibri gestionali vengono rispettati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dr. Luca De Massari)